



CITTA' DI LODI
Settore Economico Finanziario
Servizio Tributi

ALLEGATO "B"

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 38
del 29/4/2014
modificato con Delibere C.C.:
- n. 54 del 20/5/2014
- n. 52 del 28/4/2015
- n. 27 del 12/04/2016
modificato con Delibera C.S.
n.36 del 31.03.2017;
modificato con delibera C.C.
n. 21 del 21/2/2018
modificato con Delibera C.C.
n. 23 del 10/04/2020;
modificato con Delibera C.C.
n. 51 del 26/6/2020.
Modificato con Delibera C.C
n..... del**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

(COMPLETO CON AGGIORNAMENTI)

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3 LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO
- Articolo 4 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
- Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 7 SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI - RIDUZIONI PERCENTUALI
- Articolo 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE
- Articolo 9 BASE IMPONIBILE
- Articolo 10 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 10 bis PIANO FINANZIARIO
- Articolo 11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 17 TARIFFA GIORNALIERA
- Articolo 18 SCUOLE STATALI
- Articolo 19 ESENZIONI E RIDUZIONI
- Articolo 20 AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 21 CUMULI DI RIDUZIONI
- Articolo 22 VERSAMENTI
- Articolo 23 DICHIARAZIONE
- Articolo 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 25 ACCERTAMENTO
- Articolo 26 RATEIZZAZIONI
- Articolo 27 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 28 SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 29 RIMBORSI
- Articolo 30 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
ALLEGATO "A" CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lodi TARI 'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Lodi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutti i locali posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono tali quelli a destinazione abitativa dotati di attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono assoggettate al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio

comunale, con la esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

Articolo 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione o alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
 - c. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere altresì specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazioni; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggette al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni

- caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui al vigente regolamento di igiene urbana.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute e occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dai mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) Sono soggette al tributo: i distributori di carburanti per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lodi relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 7
**SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI -
RIDUZIONI PERCENTUALI**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Sono da ritenersi efficaci le riduzioni per detassazione concesse agli effetti Tarsu fermo restando l'assolvimento dell'adempimento previsto dal successivo comma 6 del presente articolo.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	40%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali, laboratori artigianali	20%
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	30%

5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Il riconoscimento ed il permanere delle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è, altresì, subordinato alla presentazione al Comune di copie dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Il mancato adempimento, entro il termine su indicato, previsto dal precedente comma 6) da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente versamento della differenza del tributo dovuto.

Articolo 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani - indicati nella tabella B del regolamento d'igiene urbana che viene unita al presente regolamento con la medesima lettera B - che dimostrino attività di riciclo di tali rifiuti in misura pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq annuo di cui alla citata tabella B - viene riconosciuta una riduzione della quota variabile nell'entità di seguito indicate:

<i>% su Kg/mq.di cui alla tabella B</i>	<i>% rimborso sul tributo versato</i>
da 15 fino a 29,90	70%
da 30 fino a 49,90	90%
Oltre 50	100%

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di riciclo.
3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base a quanto indicato ai commi precedenti in relazione ai rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno solare.

Articolo 9 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 10

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario secondo dal quanto previsto è sottratto dal costo di cui al comma 3.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 10 bis

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente e/o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 (due) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. La quota del tributo dovuto per le unità destinate ad uso box sarà calcolata solo sulla parte fissa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo.

Art. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18

SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 bis
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dai costi del PEF ai sensi dell'art. 1 comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA

Articolo 19

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un

- dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo per i contribuenti coinvolti non potrà superare il 20 % del tributo.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
del 60 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 200 mt. e fino a 400 mt.
del 70 % della tariffa se la suddetta distanza supera 400 mt.
 5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni
-10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
-30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
 6. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
 7. Alle utenze non domestiche riferite all'occupazione di aree scoperte operative viene stabilita una riduzione della tariffa pari al 50%, %, trattandosi di superfici la cui produzioni di rifiuti, per la particolare natura e destinazione (deposito di materiale, attrezzature per l'attività) è da ritenersi limitata
 8. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano documentato una riduzione della produzione di rifiuti, compresa l'attività di compostaggio, sarà corrisposto un rimborso pari al 20% del costo sostenuto con un minimo di €. 12,00 e un massimo di €. 150,00.
 9. Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente i contribuenti dovranno produrre, annualmente, apposita istanza al servizio tributario allegando la documentazione dimostrativa della minore produzione di rifiuti quale: copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare) con specifica descrizione del bene finalizzato alla produzione di minor rifiuti per entrambe le tipologie di documenti fiscali. L'acquisto in questione dovrà essere effettuato entro il primo semestre dell'anno d'imposta di cui si chiede l'agevolazione ovvero nell'annualità precedente.
 10. Con la presentazione dell'istanza di riduzione il contribuente autorizza, altresì, il Comune a svolgere verifiche anche periodiche al fine di accertare quanto dichiarato dal contribuente.

Articolo 20

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. E' disposta la riduzione del tributo a favore dei nuclei familiari, risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, di seguito specificati:

- 22% con un figlio a carico e un solo genitore convivente con il limite dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 25.000,00;
 - 22% con numero un figlio a carico ed entrambi genitori conviventi con il limite dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 28.000,00;
 - 22% con numero due figli a carico con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 32.000,00;
 - 44% con numero tre figli a carico con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 35.000,00;
 - 100% con oltre 4 figlio con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 38.000,00;
2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista nel presente articolo il contribuente dovrà presentare apposita istanza, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'Indicatore ISEE.
 3. Solo per l'anno 2020 il termine del 31/10 viene differito al 31 marzo 2021.
 4. Le agevolazioni, di cui presente articolo, sono iscritte in bilancio annuale, come autorizzazione di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivante dalla fiscalità dell'Ente. Nel caso in cui vengano presentate istanze che nel loro complesso superino la previsione del bilancio sarà dato ordine di priorità, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la data di presentazione dell'istanza.

Articolo 21 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

Articolo 22 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come:

- RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
- Pago PA.

Il versamento della tassa è effettuato in n. 3 rate aventi scadenza 16 aprile, 16 luglio, 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio. La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà variare tali scadenze. La deliberazione, debitamente motivata, dovrà essere resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

2. Limitatamente all'anno d'imposta 2020 il versamento dovrà essere effettuato in n. 3 rate scadenti il 31/7/2020, 30 settembre 2020, 31 gennaio 2021. Le prime due rate sono quantificate in una percentuale pari al 50% del tributo dovuto dell'anno 2019 così suddivise:

20% con scadenza 31 luglio 2020;

30% con scadenza 30 settembre 2020

La parte a conguaglio determinata con le tariffe 2020 dovrà essere versata entro il 31/1/2021.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'avviso di pagamento dovrà contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto formale di richiesta di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine perentorio ivi indicato.
7. In mancanza di versamenti, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 25, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora

Articolo 23 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; i soggetti che esercitano attività economica dovranno comunicare nella dichiarazione l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica allegando copia del documento d'identità, PEC con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico.
 8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; per i soggetti non residenti la predetta denuncia dovrà essere presentata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.
 9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, oltre agli estremi per l'eventuale impugnazione/ mediazione del provvedimento notificato. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 26

RATEIZZAZIONI

1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro 40 gg dalla data di notifica del provvedimento di accertamento mediante apposito modulo predisposto dal servizio tributario allegando la documentazione richiesta che comprovi il disagio economico.
2. La rateizzazione viene concessa in:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili

In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

2. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l'emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Articolo 27

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai fini dell'attuazione della riscossione coattiva si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 14 del vigente regolamento delle entrate.

Articolo 28

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 29, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 23, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 30 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni religiose Scuole da ballo Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche Scuole del preobbligo private Locali dove si svolgono attività educative Asili Ludoteche Centri di istruzione e formazione lavoro	Categoria 2 - Cinematografi e teatri Cinema Teatri Locali destinati a congressi convegni Stazione ferroviaria
Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio Magazzino deposito in genere senza vendita Magazzini deposito di stoccaggio	Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Distributori carburanti Campeggi
Categoria 5- Stabilimenti balneari Stabilimenti balneari	Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta Aree scoperte operative
Categoria 7 - Alberghi con ristorante	Categoria 8 - Alberghi senza ristorante Ostelli per la gioventù Foresterie Alberghi diurni e simili Alberghi Locande Pensioni Affittacamere e alloggi Residences Case albergo Bed and Breakfast

<p>Categoria 9 - Case di cura e riposo Soggiorni anziani Case di cura e riposo Collettività e convivenze in genere Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi Collegi ed istituti privati di educazione Caserme e carceri Studi sanitari Laboratori di analisi e ricerca</p>	<p>Categoria 10 - Ospedali Ospedali</p>
<p>Categoria 11 - Uffici, agenzie, Enti pubblici Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere Autoscuole Agenzie di viaggio Ricevitorie lotto totip totocalcio Sale da gioco Internet point Emittenti radio tv pubbliche e private Università e Politecnico Istituzioni tecnico-economiche Istituzioni sindacali Istituzioni previdenziali Istituzioni politiche Uffici postali</p>	<p>Categoria 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati Studi tecnici Studi legali Studi di ragioneria</p>
<p>Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Librerie Cartolerie Bazar Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie Elettrodomestici Materiale elettrico Apparecchi radio tv Telefonia Articoli casalinghi Detersivi Giocattoli Colori e vernici Articoli sportivi Calzature Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili Materiale idraulico Materiale riscaldamento Materiali edili, legnami, ecc., vendita Prodotti di profumeria e cosmesi Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita Negozi di mobili e macchine per uffici Computer Apparecchiature informatiche Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti</p>	<p>Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Edicole giornali Tabaccherie Farmacie Erboristerie Articoli sanitari Articoli di odontotecnica Negozi vendita giornali Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari</p>

Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Ceramica, cristalleria
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Locali coperti di coltivazione

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco/lavanderie
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
Falegnamerie
Legatorie

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Trattorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Piadinerie, Kebab

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Gastronomia da asporto

<p>Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria Bar Caffè Bar pasticcerie Bar gelaterie Gelaterie Pasticcerie</p>	<p>Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Locali vendita ingrosso generi alimentari</p> <p>Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>Plurilicenze alimentari e/o miste</p>
<p>Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Negozzi di frutta e verdura Pescherie Negozzi di fiori</p> <p>Categoria 28 - Ipermercati di generi misti Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione</p>	<p>Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Banchi di generi alimentari</p> <p>Categoria 30 - Discoteche, night club Night clubs Sale da ballo e da divertimento</p>